MODULARIO M.C.P.S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 14 luglio 2009, presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate formalmente convocate le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della HAGER ITALIA S.P.A, nell'ambito della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- Per la SOCIETÀ, Luca Biancolin, Massimiliano Arlati ed Elisabetta Cassaneti;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Danilo Lelli;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto.

Per la O.S. UIL TUCS UIL, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

a) Hager Italia S.p.A., che occupa complessivamente 54 dipendenti, opera nel settore commercio ed è specializzata nella vendita in Italia di componenti per impianti elettrici per installazioni civili ed industriali.
b) Già al termine del 2008 la Società registrava una significativa quanto allarmante diminuzione delle vendite e del fatturato, intensificatasi ulteriormente nel primo quadrimestre dell'anno 2009, al punto da rendere necessaria una serie di interventi di carattere ordinario, quali contrazione di spese e generale piano di contenimento, al fine di assicurare l'ordinaria gestione aziendale.
c) Tale situazione di drastica riduzione del fatturato ha, tuttavia, evidenziato un totale disequilibrio nei costi aziendali relativi al personale dipendente, che già ora è in parte impossibilitato a rendere l'ordinaria attività lavorativa, per via del non proporzionato volume di attività.
d) Per far fronte a quanto sopra, confidando in una ripresa del mercato che potrebbe nel medio tempo realizzarsi, seppur con una lenta gradualità, con lettera del 19 giugno 2009 la Società ha presentato istanza di esame congiunto per la richiesta di CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto;
e) Nel corso dell'odierna riunione, nonché in un altro incontro tenutosi precedentemente all'esame congiunto in sede amministrativa, le Parti si sono date atto della necessità di far

ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, quale strumento utile ai fini della salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, in attesa dell'auspicata ripresa dei mercati.

TUTTO CIO' PREMESSO

dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le succitate premesse costituiscono parte integrante.

1) La Società presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale** - ai sensi del D.M. 31826 del 18.12.2002 (**evento improvviso ed imprevisto**) e della lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30.3.09 - per la durata di 12 mesi, a partire dal 15/07/2009 sino al 14/07/2010, per un numero **massimo** di lavoratori pari a **54** (costituenti l'intero organico della Società).

2) L'applicazione della CIGS avverrà a rotazione con cadenza settimanale:
 - per un **massimo di 46 lavoratori**, con una riduzione fino al 20% (un giorno a settimana);
 - per un **massimo di 8 lavoratori**, con una riduzione fino al 100%;

 Le 8 unità lavorative interessate dalla riduzione oraria massima del 100% saranno individuate a rotazione in un bacino di 16 unità lavorative, identificato su accordo delle Parti, in base alle esigenze tecnico-organizzative aziendali.

3) La Società anticiperà ai dipendenti sospesi il trattamento di CIGS alle normali scadenze retributive per l'effettivo periodo di permanenza in CIGS.

4) Le Parti concordano che nel mese di agosto p.v. i lavoratori godranno delle ferie come da calendarizzazione già comunicata, con conseguente interruzione della sospensione in CIGS per il relativo periodo;

5) La Società, previo confronto con le OO.SS. e con il consenso del lavoratore interessato, si impegna a favorire il reinserimento nel sistema produttivo dei lavoratori, che dovessero risultare in esubero al termine del periodo di CIGS, anche mediante l'utilizzo di strumenti quali l'outplacement o percorsi formativi di riqualificazione.

6) Le Parti convengono di incontrarsi entro la fine del mese di gennaio 2010, per monitorare la attuazione del programma di CIGS e l'andamento complessivo della situazione aziendale, al fine di verificare la possibile ripresa lavorativa.

Il Ministero del Lavoro, preso atto dell'accordo intervenuto tra le Parti, dichiara esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00

Letto, confermato e sottoscritto.

L'azienda

Le OO.SS.

MODULARIO
M. C. P. S. - 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 luglio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della HAGER SPA, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 2, co. 138, L. n.191/2009.

Sono presenti:

- Per HAGER SPA, Arturo Visconti, Elisabetta Cassaneti, Luca Biancolin;
- per la FILCAMS – CGIL, Lucia Anile;
- per la FISASCAT – CISL, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Lombardia, Lazio, Campania, Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia e per l'O.S. UILTUCS UIL, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- La HAGER SPA, con sede legale in Milano, svolge attività di commercializzazione di prodotti industriali, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 50 lavoratori (di cui 2 dirigenti) ed applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;

- per far fronte alla pesante crisi registratasi a livello nazionale ed internazionale, la Società ha già fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi aziendale per la durata di

12 mesi, a decorrere dal 15 luglio 2009 al 14 luglio 2010;

- detto ammortizzatore sociale non è stato, tuttavia, temporalmente sufficiente a risolvere le problematiche aziendali di carattere strutturale, pertanto, con nota prot. N. 15/VII/14424/16.01.03 del 30 giugno 2010, la Società ha presentato istanza di convocazione in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto necessario alla concessione della CIG in deroga;

- con successiva nota Prot. n. 15/VII/14936/16.01.03 del 07.07.2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali;

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

CONSIDERATO

che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30 % del

restando l'ammontare complessivo del FSE – POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- HAGER S.P.A. presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIG in deroga** *ex* art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), per la durata di **8 mesi** (pari ai due terzi del periodo di CIGS già concesso) a decorrere dal 15 luglio 2010 al 14 marzo 2011 per un numero massimo di **48 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale.

- I lavoratori interessati dalla CIG in deroga sono così suddivisi:
 - n. **23** occupati nella **Regione Lombardia**, presso la sede di Milano;
 - n. **6** occupati nella **Regione Campania**, presso la sede di Napoli;
 - n. **5** occupati nella **Regione Toscana**, presso la sede di Firenze;
 - n. **4** occupati nella **Regione Lazio**, presso la sede di Roma;
 - n. **6** occupati nella **Regione Piemonte**, presso la sede di Torino;
 - n. **4** occupati nella **Regione Friuli Venezia Giulia**, presso la sede di Pordenone.

- La CIG in deroga coinvolgerà tutto il personale in forza e sarà attuata nel seguente modo:
 - 46 lavoratori a rotazione, con riduzione oraria del 20%, pari ad 1 giornata lavorativa;
 - 2 lavoratori a zero ore senza rotazione, per espressa volontà degli stessi.

 Ciò compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni coinvolte.

- La Parti si incontreranno a livello territoriale al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo.

- Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.

- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è

subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito suddivisi per Regioni e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e alle Regioni interessate e che la mancanza dello stesso sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte della Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 191/2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL MINISTERO DEL LAVORO

HAGER S.P.A.

ITALIA LAVORO

OO.SS